

# **TI\_GERICHTE 15.2023.127 vom 3. April 2024**

TI Tribunale d'appello, 2024-04-03, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2023.127](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2023.127)

FR: TI\_GERICHTE 15.2023.127 du 3 avril 2024

IT: TI\_GERICHTE 15.2023.127 del 3 aprile 2024

## **Regeste**

Ricorso contro il verbale di pignoramento. Richiesta d'indagine sul veicolo guidato dall'escusso exmatricolato prima del pignoramento

## **Erwägungen**

### **E. 2**

La Camera ha già risposto per scritto alla domanda di trasmissione dell'incarto dell'UE.

### **E. 3**

Nel merito il ricorrente si duole che l'UE non abbia pignorato "l'auto di lusso Audi S6 con targa \_\_\_\_\_" guidata dall'escussa, ch'egli ave va indicato nella domanda di proseguimento dell'esecuzione e che stima avere un valore di mercato di fr. 30'000.–.

#### **E. 3.1**

Nelle sue osservazioni al ricorso l'UE assicura di aver proceduto a tutte le verifiche del caso, accertando con l'applicativo dell'Ufficio della circolazione del Canton Ticino che il veicolo citato dal ricorrente non risulta più immatricolato già dal 15 novembre 2022, ciò che per una svista non è stato menzionato sul verbale impugnato, che l'Ufficio controllo abitanti del Comune di Paradiso ha registrato la partenza dell'escussa per una destinazione ignota (probabilmente la Francia) il 5 dicembre 2022, ciò che ha comportato l'impossibilità d'interrogarla, segnatamente per quanto attiene al veicolo in questione, e che dalla consultazione degli applicativi ufficiali disponibili non sono emersi altri beni pignorabili, se non il credito poi effettivamente pignorato di cui l'UE è venuto a conoscenza in occasione dell'esecuzione di un sequestro a favore di un altro creditore (\_\_\_\_\_).

#### **E. 3.2**

Nella replica spontanea il ricorrente rimprovera all'UE di non aver indicato se l'Ufficio della circolazione del Canton Ticino, dietro suo ordine, avrebbe adottato misure in occasione del deposito delle targhe il 15 novembre 2022, né se ha interpellato la persona che ha proceduto al deposito per sapere dove si trovava l'automobile in quel momento. Lamenta che l'UE non ha nemmeno menzionato le altre misure concrete predisposte per ritrovare il veicolo, quale una ricerca di nuova immatricolazione in un altro cantone svizzero. A suo giudizio, ciò non adempie ai requisiti d'investigazione necessarie stabilite dalla giurisprudenza del Tribunale federale (non citata).

#### **E. 3.3**

Il ricorrente pare perdere di vista che l'exmatricolazione è avvenuta già il 15 novembre 2022, ossia tra l'emissione dell'attestato di carenza di beni (il 31 ottobre 2022) e l'inoltro della sua domanda di proseguimento (dell'8 maggio 2023), vale a dire in un momento in cui

non solo il veicolo non era pignorato, ma neppure era in corso una procedura esecutiva. Non erano quindi dati motivi per l'adozione di misure da parte dell'UE o dell'Ufficio della circolazione del Canton Ticino. Il ricorrente non fornisce poi indizi che permettano di pensare che il veicolo si troverebbe ancora in Svizzera né, invero, che l'escussa ne sia la proprietaria (egli ha scritto unicamente ch'ella lo "guida"). Sembra invece piuttosto verosimile ch'ella lo abbia portato con sé all'estero nel dicembre 2022. Ad ogni modo, l'ufficio d'esecuzione non è tenuto a ricercare autonomamente beni pignorabili del debitore se non sussistono indizi della loro esistenza e della possibilità di realizzarli, specie se, come nel caso in esame, l'escusso non li ha indicati in occasione del suo interrogatorio e l'escutente non ha impugnato il verbale di pignoramento poi sfociato in un attestato di carenza di beni (sentenza del Tribunale federale 5A\_146/2018 del 5 novembre 2018 consid. 3.5.2; Sievi in: Basler Kommentar, SchKG I, 3 a ed. 2021, n. 13 ad art. 91 L EF). Certo, l'ufficio dovrebbe effettuare le necessarie indagini presso il terzo che detiene beni del debitore (DTF 132 III 281 consid. 2.1 e 129 III 239 consid. 1), ma ciò presuppone che l'identità del terzo gli sia nota. Nella fattispecie neppure il ricorrente menziona il nome del terzo e a ben vedere neppure allega che il veicolo sia detenuto da un terzo, anzi ha affermato che lo guidava l'escussa. La censura risulta pertanto infondata.

#### **E. 3.4**

Sempre nella replica spontanea il ricorrente si duole anche dell'assenza di ricerche del luogo di domicilio attuale della debitrice presso "altri comuni svizzeri" o "le autorità francesi". Non fornisce però alcun indizio suscettibile d'indirizzare le ricerche, dimenticando che incombe in linea di principio all'escutente fornire all'ufficio d'esecuzione le informazioni necessarie sul luogo di residenza del debitore (cfr. art. 67 cpv. 1 n. 1 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A\_580/2016 del 30 novembre 2016 consid. 3). Anche su questo punto il ricorso si rileva infondato. Indagini in Francia sarebbero del resto inutili, poiché se è la destinazione dell'escusso, l'esecuzione non potrebbe più essere proseguita in Svizzera, giacché il trasloco sarebbe avvenuto prima della notificazione dell'avviso di pignoramento (art. 53 LEF a contrario).

#### **E. 4**

Stante il suo esito, non è necessario notificare il giudizio odierno alla controparte e neppure il ricorso.

#### **E. 5**

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ]). Per questi motivi, pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione all'avv. . Comunicazione all'Ufficio d'esecuzione, Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II presidente Il cancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.